

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Settore esecuzioni

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. _____ promossa da:

Contro

Il Giudice Dott.ssa Federica Colantonio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del _____ /2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto il reclamo ex art. 591 ter cpcp proposto da parte esecutata _____ in data _____ nei confronti dell'avviso di vendita datato _____, della gestione di ricezione delle offerte mediante utilizzo della piattaforma per la vendita telematica, del verbale di apertura buste del _____ ore _____, chiuso alle ore _____, nonché della relazione ex art. 591 ter cpc;

considerato che la reclamante denuncia la violazione del generale principio della massima partecipazione e competitività della gara, presidio e salvaguardia sia dei creditori che dei debitori, per il fatto che nell'avviso di vendita è stata indicata la data della verifica di ammissibilità delle domande e quindi, dell'asta come segue: "giovedì 5 DICEMBRE 2022 alle ore 12:00" e quale termine per il deposito della domanda e della cauzione "entro le ore 12:00 del giorno precedente quello fissato per la verifica dell'ammissibilità", atteso che il 5 dicembre ricadeva di LUNEDI' e non di GIOVEDI' e che la gestione della piattaforma, così come operata dal referente, ha bloccato le istanze di partecipazione inoltrate il giorno 04.12.2022, indicando espressamente come termine di presentazione delle offerte il 02.12.2022;

visto il ricorso depositato in data da _____, terza datrice di ipoteca, con la quale ha dichiarato di aderire nel sub-procedimento di reclamo proposto dall'esecutata _____ avverso gli

atti del professionista delegato, , ed in particolare delle operazioni di vendita, dell'atto presupposto, ossia l'avviso di vendita datato 05.10.2022, della gestione di ricezione delle offerte mediante utilizzo della piattaforma per la vendita telematica, del verbale di apertura buste del 05.12.2022 ore 12:04 , chiuso alle ore 15:50, nonché della relazione ex art. 591 ter cpc;

vista la memoria di costituzione depositata in data 12/01/2023 nel fascicolo 32 sub 12 da

, aggiudicataria del lotto n. 2 nella vendita del ;

considerato che l'avviso di vendita redatto dal professionista delegato recita a pagina 1 "il giorno giovedì 5 DICEMBRE 2022 alle ore 12:00" e a pagina 3 sotto la voce Condizioni di vendita e la voce Offerta stabilisce che "L'offerta di acquisto dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del giorno precedente quello fissato per la verifica di ammissibilità.";

rilevato che il giorno 5 dicembre 2022 era in realtà lunedì e non giovedì e che il predetto avviso redatto dal professionista delegato prevedeva quale termine per il deposito della domanda e della cauzione "entro le ore 12:00 del giorno precedente quello fissato per la verifica dell'ammissibilità", dunque domenica 4 dicembre alle ore 12.00;

rilevato altresì che il gestore delle vendite telematiche provvedeva a bloccare le istanze di partecipazione il 02.12.2022;

osservato che l'ordinanza di delega espressamente stabiliva che "*il professionista indicherà il termine per la formulazione delle offerte a data fissa, indicherà altresì la data della vendita nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine sopra indicato (con specificazione anche dell'ora) e preciserà che, in tale data, si procederà alla verifica preliminare di ammissibilità delle offerte ed alla deliberazione sulle medesime e, eventualmente, all'avvio della gara con le modalità telematiche indicate nel prosieguo della presente ordinanza; il professionista indicherà il termine per la formulazione delle offerte come avente scadenza sempre in un giorno non festivo (con esclusione del sabato)*";

considerato che il professionista delegato non si è attenuto alle disposizioni impartite nell'ordinanza di delega;

ritenuto che "In tema di vendita forzata le disposizioni adottate dal Giudice dell'Esecuzione nell'ordinanza di vendita o di delega circa gli adempimenti, le modalità, o termini, e, in generale le condizioni di cui l'esperimento di vendita è soggetto sono posti a presidio delle esigenze di certezza, legittimità, trasparenza, correttezza ed efficienza, che sovrintendono al sistema dell'espropriazioni forzata. Ne consegue che le parti del procedimento esecutivo hanno pieno interesse a farne valere l'eventuale violazione, mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 codice di rito, non dovendo dimostrare di aver da ciò subito uno specifico pregiudizio" (in tal senso Corte di Cassazione

- sez. III - con sentenza n. 18421 dell'8 giugno 2022 in tema di opposizione al decreto di trasferimento);

ritenuto pertanto che l'avviso di vendita debba essere annullato e che l'aggiudicazione debba essere revocata;

P.Q.M.

Visto l'art. 591 ter c.p.c.

Annulla l'avviso di vendita e revoca l'aggiudicazione del lotto 2 in favore di _____ ;
dispone che il Professionista Delegato provveda con urgenza all'emissione di un nuovo avviso di vendita attenendosi scrupolosamente alle disposizioni impartite nell'ordinanza di delega.

Si comunichi alle parti, all'aggiudicataria e al Professionista Delegato.

Pescara, 27 febbraio 2023

Il Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Federica Colantonio